

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MOG231	01	12/07/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

Nuova IAB soc. coop.

SOMMARIO

PARTE GENERALE	3
I – IL D.LGS. N.231/2001.....	3
1.1. Il quadro normativo di riferimento.....	3
1.2. Le sanzioni applicabili.....	4
1.3. L’adozione di un modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa.....	5
II – IL MODELLO ADOTTATO DA IAB SOC. COOP.	7
2.1. Storia e descrizione della Società, modello di <i>governance</i> e struttura organizzativa	7
2.2. Finalità e principi ispiratori del modello	9
2.3. Costruzione del modello.....	9
2.4. La struttura del modello.....	10
2.5. Procedure di adozione, integrazione e modifica del Modello	10
2.6. Gestione delle segnalazioni.....	11
III - L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12
3.1 Istituzione, nomina e composizione.....	12
3.3. Funzioni e poteri	13
3.3 Reporting verso l’Organismo di Vigilanza	15
3.5. Reporting da parte dell’Organismo di Vigilanza	15
IV - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE.....	17
4.1 Diffusione del Modello.....	17
4.2 Informazione e formazione	17
V - SISTEMA DISCIPLINARE	18
5.1. Funzione del sistema disciplinare e principi generali.	18
5.2. Violazione del Modello 231.....	19
5.3. Misure nei confronti dei dipendenti.....	20
5.4. Misure nei confronti degli Amministratori.....	23
5.5. Misure nei confronti dei terzi destinatari.....	23
5.6. Risarcimento del danno.....	23

PARTE GENERALE

I – IL D.LGS. N.231/2001

1.1. Il quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche solo il “Decreto” o D.Lgs. 231/2001), ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità dei soggetti collettivi (enti, società, associazioni e persone giuridiche) definita amministrativa, ma sostanzialmente di carattere afflittivo-penale, per la commissione di particolari reati posti in essere da persone fisiche che operano per l’ente, che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell’autore materiale dell’illecito.

La responsabilità dell’ente, disciplinata dall’art. 5 del Decreto, si configura quando la condotta sia stata commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di soggetti ad esso legati da un rapporto funzionale, individuati dalla legge in due categorie:

- i soggetti in posizione apicale, ovvero le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente medesimo. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.;
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti collocati in posizione apicale, quali i dipendenti e i collaboratori.

L’ente, quindi, risponde esclusivamente nel caso in cui i soggetti summenzionati abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso e non per un proprio esclusivo interesse/vantaggio o di terzi.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della responsabilità dipendente da reato, alla data di redazione del presente modello il Decreto individua le categorie di reati (consumati o tentati) espressamente previste dagli artt. 24 e ss. di cui se ne allega alla presente parte generale, in appendice, una elencazione completa ed aggiornata. L’attuale assetto normativo contempla oltre 200 fattispecie di reato, rilevanti ai fini della disciplina della responsabilità dell’ente, appartenenti alle macrocategorie di seguito indicate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);

-
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
 - ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
 - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);
 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
 - reati ambientali (art. 25-undecies);
 - delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
 - delitti di xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies);
 - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
 - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
 - contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
 - delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
 - riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
 - reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).

1.2. Le sanzioni applicabili

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è particolarmente severo: le sanzioni a carico dell'ente per la commissione o tentata commissione dei reati presupposto applicabili sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria si applica per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ed è quantificata secondo il meccanismo delle quote, che possono variare da un minimo di 100 a un massimo di 1.000, con un valore che oscilla da un minimo di Euro 250,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

La determinazione del numero delle quote è rimessa alla discrezionalità del Giudice che tiene conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive, che possono aggiungersi alle sanzioni pecuniarie, consistono nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato.

Quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva, il giudice può disporre anche la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.3. L'adozione di un modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto agli artt. 6 e 7 introduce specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

A tal riguardo, la categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità.

In particolare, introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6, prevede che nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente non risponda qualora dimostri che:

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lett. b).*

Per quanto concerne i soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ovvero se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, con onere della prova a carico della pubblica accusa.

Il contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, è individuato dallo stesso art. 6, commi 2 e 2-bis del Decreto, ove si richiede che gli stessi rispondano alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

I modelli devono inoltre prevedere canali di segnalazioni interna nonché il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.

Per garantire un'efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede altresì una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nella normativa.

II – IL MODELLO ADOTTATO DA IAB SOC. COOP.

2.1. Storia e descrizione della Società, modello di *governance* e struttura organizzativa

NUOVA IAB SOCIETÀ COOPERATIVA, in sigla “IAB SOC. COOP.” (di seguito per semplicità anche solo la “Società”) è una società cooperativa costituita nel 1994 che svolge, in via principale, l’attività di realizzazione di impianti di condizionamento, ventilazione, riscaldamento, idro-sanitari, per energie alternative, elettrici civili ed industriali, protezione incendio, sicurezza e affini, nonché attività di costruzione, ristrutturazione, di immobili ad uso commerciale, industriale, civile. La Società, quando opera come “*general contractor*”, si occupa prevalentemente di progetti di ristrutturazione, completi di impianti e arredi, di immobili ad uso commerciale o direzionale per catene della piccola e grande distribuzione, filiali bancarie e in generale stabili principalmente non residenziali.

La Società è costituita in forma cooperativa a mutualità prevalente. I Soci cooperatori, infatti, perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il perseguimento dello scopo sociale - secondo quanto disposto dalla Legge n. 142 del 3 aprile 2001 - i Soci instaurano con la Società un ulteriore rapporto di lavoro, sia in forma subordinata che in via autonoma (come da statuto attualmente in vigore).

La Società ha sede legale in Granarolo dell’Emilia (BO), frazione Cadriano, via Matteotti n. 20.

Ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’oggetto sociale, la Società è:

- iscritta al Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra di cui ai Reg. UE 2015/2067 e Reg. CE n. 304/2008;
- abilitata all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008.

La Società possiede le seguenti certificazioni e attestazioni:

- certificazione di cui al Sistema di Gestione della Qualità UNI - EN ISO 9001:2015 per le attività di ristrutturazione edile ed impiantistica, termoidraulica ed elettrica di edifici; manutenzione e conduzione di impianti termoidraulici e di condizionamento anche in qualità di terzo responsabile; manutenzione elettrica di edifici;
- certificazione SOA - attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici ai sensi del D.P.R. 207/2010;
- Rating di legalità - iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 8 del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020.

IAB Soc. Coop. è dotata di un’organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la chiara definizione:

- dell’attribuzione di responsabilità;
- dei contenuti delle singole posizioni;
- delle linee di dipendenza e di rapporto.

Sono organi della Società:

- il Consiglio di Amministrazione;

-
- il Collegio Sindacale.

Le responsabilità e le dipendenze funzionali del personale sono rappresentate dall'organigramma (doc. "Organigramma") mentre le singole funzioni dell'organizzazione sono individuate e descritte nel mansionario aziendale (doc. "Revisione Struttura Organizzativa").

La struttura organizzativa della Società può essere sintetizzata nelle seguenti macroaree:

- Presidenza e Vice – Presidenza;
- Area Amministrazione composta da: Responsabile, Assistente e Segreteria Tecnica Commerciale e Amministrativa;
- Area Impianti Termoidraulici ed Elettrici, costituita da: Responsabile di area, Ufficio acquisti, Responsabile manutenzione e Capi cantiere;
- Area commesse *contract*, composta da: Responsabile di area e Capi cantiere, Ufficio Acquisti / Costi;

I principali strumenti di *governance* e di *compliance* di cui la Società si è dotata e di cui cura l'implementazione e costante aggiornamento sono di seguito individuati:

- lo Statuto che definisce l'oggetto sociale, gli organi della Società con i relativi poteri, compiti e responsabilità;
- l'Organigramma che rappresenta la struttura organizzativa della Società;
- il Codice Etico che definisce l'insieme dei valori ai quali si ispira la Società per raggiungere i propri obiettivi;
- il Manuale della Qualità che descrive il Sistema di Gestione della Qualità messo in atto nel sistema formativo della Società e ne definisce il campo di applicazione (norma di Riferimento: UNI - EN ISO 9001:2015);
- le procedure e istruzioni operative di cui al Manuale della Qualità;
- il regolamento interno aziendale e altre procedure aziendali;
- le procedure, modulistica conforme al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR);
- il Documento di valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- il regolamento interno e la procedura di gestione delle segnalazioni ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (cd. Whistleblowing)

Il principio in base al quale la Società ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello che solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri o deleghe possono assumere, in suo nome e per suo conto, impegni verso terzi.

In forza di quanto descritto nel presente capitolo, il potere di rappresentanza e di firma per conto della Società è in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti conferiti con specifica deliberazione dell'organo amministrativo e salvo delega al Vice Presidente.

Altri soggetti apicali con determinati poteri di autonomia decisionale, nei settori di specifica competenza e in ragione delle funzioni svolte, possono individuarsi nel Responsabile Tecnico e nel Direttore Tecnico.

2.2. Finalità e principi ispiratori del modello

La Società, adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, intende implementare il proprio sistema di controlli interni e prevenire il rischio di commissione di reati, a tutela della propria reputazione commerciale e del lavoro dei propri dipendenti.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti che operino per la Società (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché assumano nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, lineari e trasparenti, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, la Società, attraverso l'adozione del Modello si propone di perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società e soprattutto in coloro che operano nelle aree di attività a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai valori etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

2.3. Costruzione del modello

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/2001, tenendo conto:

- delle linee guida emanate dalle principali associazioni di categoria;
- delle delibere e linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- della c.d. "best practice" nazionale e internazionale elaborata dalle istituzioni di riferimento;
- delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla prassi giurisprudenziale.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato attraverso le seguenti attività:

- analisi dell'organizzazione aziendale esistente, mediante conduzione di intervista alle figure apicali ed acquisizione della documentazione ritenuta significativa a tal fine;
- identificazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 teoricamente applicabili all'azienda in oggetto, attraverso l'esame analitico delle c.d. aree sensibili e la mappatura delle condotte potenzialmente illecite;
- valutazione dell'efficacia delle procedure e dei protocolli di controllo già esistenti, in riferimento alle aree a rischio individuate;
- valutazione del grado di esposizione al rischio, in relazione alle attività ritenute sensibili;
- individuazione dei protocolli di presidio del rischio;

-
- individuazione del soggetto incaricato di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) e contestuale previsione del sistema di reporting;
 - previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del documento denominato "Codice Etico".

2.4. La struttura del modello

Il Modello risulta composto da una parte generale, ove sono definiti:

- il concetto giuridico di responsabilità amministrativa degli enti, le finalità e i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento;
- il contenuto del modello organizzativo e le procedure per il suo aggiornamento;
- le caratteristiche ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- l'attività di comunicazione e di formazione del personale;
- il sistema disciplinare sanzionatorio;

e da una parte speciale, che riporta la descrizione delle tipologie di reato individuate dal D.Lgs. 231/2001, e le attività considerate sensibili relativamente ai singoli reati.

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello, anche se non espressamente allegati, i seguenti documenti interni:

- lo Statuto della Società;
- il Codice Etico;
- l'Organigramma;
- la Procedura per la gestione delle segnalazioni;
- il Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- i regolamenti, le procedure gestionali e i protocolli operativi adottati dalla Società.

I suddetti documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

2.5. Procedure di adozione, integrazione e modifica del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a, del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

L'organo amministrativo della Società ne delibera l'adozione e valuta le azioni necessarie per la sua implementazione.

L'organo amministrativo, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede inoltre ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni del Modello allo scopo di garantire la continua rispondenza di tale documento alle prescrizioni normative ed agli eventuali mutamenti intervenuti nella struttura organizzativa e gestionale della Società.

Il Modello si configura infatti come uno strumento "dinamico", destinato a successivi aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni in relazione alle novellazioni legislative e/o alle modifiche organizzative, dimensionali ed operative riguardanti la Società.

2.6. Gestione delle segnalazioni

La Società ha definito le modalità per tutelare i dipendenti e/o i collaboratori che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Decreto, la Società ha adottato una **procedura per la gestione delle segnalazioni** che costituisce parte integrante del presente Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001.

La Società ha previsto che le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate, accedendo alla piattaforma informatica, mediante registrazione vocale (con distorsione della voce per garantire la riservatezza) oppure su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato con il gestore delle segnalazioni entro un termine ragionevole.

I soggetti che possono effettuare la segnalazione sono:

- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società
- i dipendenti della Società;
- i lavoratori dipendenti e autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti della Società, nonché i lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la Società.

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata all'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito per semplicità anche solo "OdV").

I canali alternativi per la trasmissione in forma scritta delle segnalazioni sono:

- o a mezzo piattaforma informatica: tramite link al sito web **Piattaforma** <https://nuovaiab.onwhistleblowing.com/>
- o la posta tradizionale: mediante il servizio postale, in plico con mittente anonimo, chiuso e contrassegnato con la dicitura "RISERVATO – CONSEGNARE A Organismo di Vigilanza" all'indirizzo: IAB SOC. COOP. Granarolo dell'Emilia (BO), frazione Cadriano, via Matteotti n. 20.
- o Attraverso il canale esterno dell'Anac.

Nella procedura sono altresì disciplinate:

- le modalità di trattamento e gestione della segnalazione da parte dei destinatari incaricati della ricezione;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante.

III - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Istituzione, nomina e composizione

Ai sensi dell'art. 6 comma I, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 la Società istituisce l'Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale o monocratico, quale organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo adottato dalla Società.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al vertice della Società e risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e, in via straordinaria, al Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano di particolare gravità.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

L'Organismo di Vigilanza cessa dall'incarico alla scadenza del termine, pur continuando a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota al componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente comunicato a tutti i livelli aziendali, illustrando poteri, compiti e responsabilità di tale organismo, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato alle spese da sostenere nell'esercizio delle funzioni alle quali è preposto.

La retribuzione dell'Organismo di Vigilanza viene determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.2 Requisiti

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale e non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. Lo stesso è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero, ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'organo amministrativo;
- professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire competenze tecnico-professionali di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing, adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.
- continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo;

-
- onorabilità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere requisiti di autorevolezza morale e non deve sussistere a proprio carico sentenze di condanna o di patteggiamento per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine del rispetto dei requisiti sopra indicati, sono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica:

- la sussistenza di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi);
- l'aver riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- il rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, con i vertici della Società e di eventuali partecipate o collegate;
- lo svolgimento di altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto della Società, o semplicemente in contrasto con essi.

L'Organismo di Vigilanza cessa in ogni momento il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dall'incarico.

Costituiscono cause di revoca dall'incarico:

- inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dell'Organismo;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'organo amministrativo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

3.3. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'efficienza ed efficacia del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica del rispetto del Modello da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, allo scopo di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi di commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsivoglia titolo operanti nella Società;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o

normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione e monitoraggio della loro realizzazione.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti attività

di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare agli organi societari deputati,
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

di formazione:

- monitoraggio delle iniziative per la formazione e la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e al D.Lgs. 231/2001;

sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello all'organo amministrativo ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, l'organo amministrativo è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento

modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'Organismo di Vigilanza ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

3.3 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

Oltre alle segnalazioni previste al cap. 2.6 del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario dei seguenti flussi informativi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi organi, fornitori, consulenti, partner, società di service;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner e ogni altro soggetto destinatario del Modello, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

3.5. Reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di rendicontazione: la prima, su base continuativa direttamente all'organo amministrativo, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità; la seconda su base annuale, nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nell'ambito della quale l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione scritta contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza.

In tale relazione l'Organismo di Vigilanza predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno a venire.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Qualora, ad esempio, emergano profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza deve prontamente rivolgersi all'organo di controllo (laddove nominato), il quale avrà la facoltà provvedere ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di ottenere il maggior numero di informazioni possibili per svolgere al meglio la propria attività.

IV - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

4.1 Diffusione del Modello

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei affinché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività della Società nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

A tal fine l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le funzioni aziendali.

Ai collaboratori, ai fornitori, ai consulenti e ai prestatori di servizi ed ai diversi soggetti legati da rapporti contrattuali con la Società sarà comunicata adeguata informativa, mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per la Società.

In ogni caso il documento denominato "Codice Etico", il Modello e i relativi allegati dovranno essere resi disponibili per libera consultazione presso la sede della Società.

4.2 Informazione e formazione

Sarà predisposta specifica attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informatica della Società.

Gli interventi formativi potranno prevedere i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi.

L'attività formativa potrà essere erogata attraverso sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

V - SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare e principi generali.

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazioni delle procedure indicate nel Modello 231, nonché dei principi, valori e disposizioni stabilite nel documento denominato "Codice Etico", ha lo scopo di: (i) garantire una efficace attuazione del modello e prevenire i reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001; (ii) contribuire all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito è predisposto il presente sistema disciplinare idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello 231 e della "Codice Etico", con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Per ciascuna categoria di soggetti è previsto un particolare procedimento per l'instaurazione del procedimento disciplinare, così come l'applicazione della sanzione, che tiene conto della disciplina giuslavoristica applicabile alle diverse figure cui è rivolto, nonché della natura del rapporto tra il soggetto nei cui confronti si procede e la Società.

Con riferimento ai terzi con cui la Società intrattiene rapporti contrattuali (di seguito, collettivamente denominati anche "terzi destinatari"), la violazione delle prescrizioni del Modello 231 e della "Codice Etico" può determinare, secondo quanto previsto da specifiche clausole, la risoluzione del contratto, il recesso dallo stesso, la sospensione dell'esecuzione di esso, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione, ed il risarcimento del danno.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate misure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti in ordine all'esistenza e al contenuto del presente sistema disciplinare, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società.

In ogni caso, il presente sistema disciplinare è reso conoscibile mediante affissione in luogo accessibile a tutti, come previsto dall'art. 7, l. n. 300/1970.

Il presente sistema disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle previste dalla contrattazione collettiva, ed ha natura interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Per tutto quanto non previsto nel sistema disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge vigenti, nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva, e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'esercizio del potere disciplinare si conforma ai principi: (i) di effettività e di proporzione, commisurando la sanzione irrogata alla concreta gravità del fatto contestato; (ii) del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale avente ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente sistema disciplinare. Il sistema disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di quelle procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di

reato ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della Società.

L'Organismo di Vigilanza, fermo ogni potere di autonomo accertamento in conformità alla normativa vigente, segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello 231 o della "Codice Etico" e monitora, di concerto con le funzioni competenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organo Amministrativo è responsabile della gestione di tutti i rapporti con i terzi destinatari, provvedendo all'applicazione delle previsioni contrattuali.

5.2. Violazione del Modello 231.

Costituiscono violazioni del Modello 231 tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del d. lgs. n. 231/2001.

In particolare, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- i. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del "Codice Etico", ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal "Codice Etico", nell'espletamento delle Attività Sensibili;
- ii. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del "Codice Etico", ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal "Codice Etico", nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, ovvero la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:
 - a. espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d. lgs. n. 231/2001;
 - b. siano diretti al compimento di uno o più reati contemplati dal d. lgs. n. 231/2001;
 - c. siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d. lgs. n. 231/2001.

Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231, nella sezione relativa al *whistleblowing*:

- i. il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per ragioni collegate, direttamente o indirettamente, alla segnalazione da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla normativa;
- ii. la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- iii. l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni disciplinari comminabili sono quelle previste dal contratto collettivo di riferimento e possono consistere in:

- rimprovero verbale o scritto;
- multa di importo variabile fino al numero massimo di ore di retribuzione previsto dal CCNL;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al numero massimo di giorni previsto dal CCNL;

-
- licenziamento disciplinare (con o senza preavviso).

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 24/2023, l'ANAC può applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

5.3. Misure nei confronti dei dipendenti.

A ogni notizia di violazione del Modello 231 o del "Codice Etico" comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, è dato impulso alla funzione competente di procedere all'accertamento del presunto comportamento illecito:

- i. nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello 231 o del "Codice Etico", è irrogata nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal contratto collettivo applicabile;
- ii. il tipo e l'entità delle sanzioni comminate sono determinate in base ai seguenti criteri generali:
 - a. intenzionalità del comportamento e grado della colpa;
 - b. rilevanza degli obblighi violati;
 - c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
 - d. entità del danno o grado di pericolo arrecato, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001 – a seguito della condotta censurata;
 - e. proporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione;
 - f. reiterazione della mancanza.

Le sanzioni disciplinari comminabili sono quelle previste dal contratto collettivo di riferimento e possono consistere in:

- a) rimprovero verbale o scritto;
- b) multa di importo variabile fino ad un massimo di ore di retribuzione previste dal CCNL di riferimento;
- c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni come previsto dal CCNL di riferimento;
- d) licenziamento disciplinare (con o senza preavviso).

La funzione competente comunica l'irrogazione di tale sanzione, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ne dovrà dare adeguata motivazione all'Organismo stesso.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto collettivo applicabile relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

Di seguito si riporta, per ogni tipo di sanzione disciplinare, il collegamento con la tipologia di violazione cui fare riferimento.

Rimprovero verbale.

In ottemperanza a quanto previsto nella sezione del Modello 231 relativa al *whistleblowing*, è irrogata la sanzione del rimprovero verbale nei casi di segnalazioni effettuate con colpa grave e che successivamente si sono rilevate infondate.

Rimprovero scritto.

La sanzione del rimprovero scritto è applicata nelle ipotesi in cui il lavoratore violi le norme comportamentali descritte nel "Codice Etico" e tale violazione si compia nell'espletamento di attività in aree diverse dalle Attività Sensibili.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto nella sezione del Modello 231 relativa al *whistleblowing*, è irrogata la sanzione del rimprovero scritto, nel caso di:

- segnalazioni infondate effettuate con dolo;
- segnalazioni effettuate al solo scopo di denigrare l'asserito autore della condotta segnalata;
- omessa verifica, da parte del destinatario della segnalazione, di quanto riportato dal segnalante.

Multa.

La multa è irrogata in caso di reiterati comportamenti sanzionabili con il rimprovero scritto e/o orale.

Inoltre, per:

- infrazione del "Codice Etico" che non coincida con violazioni di norme di legge o di contratto collettivo;
- infrazione del "Codice Etico" che comunque non possa in alcun modo favorire, anche solo potenzialmente, la commissione di un illecito previsto tra quelli richiamati dal d. lgs. n. 231/2001.

Infine, in ottemperanza a quanto previsto nella sezione del Modello 231 relativa al *whistleblowing*, è irrogata la sanzione in commento, in caso di:

- reiterate segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave;

-
- reiterate segnalazioni compiute al solo scopo di denigrare l'asserito autore della condotta segnalata;
 - reiterata omessa verifica, da parte del destinatario della segnalazione, di quanto riportato dal segnalante.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è applicata per casi di:

- infrazione del "Codice Etico" che coincida con violazioni di norme di legge o contrattuali;
- infrazione del "Codice Etico" che comunque possa favorire anche solo potenzialmente la commissione di un illecito previsto tra quelli richiamati dal d. lgs. n. 231/2001;
- inosservanza delle procedure aziendali, delle norme comportamentali previste dal "Codice Etico" e/o delle disposizioni del Modello 231 con riferimento ad attività che rientrano nell'ambito delle aree individuate come aree a rischio Reato;
- omissione di informare in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione o a comportamenti posti in essere dal personale operante all'interno della propria funzione di responsabilità, che possano determinare l'insorgere di rischi-penali rilevanti a norma del d. lgs. n. 231/2001.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto nella sezione del Modello 231 relativa al *whistleblowing*, è irrogata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni che tutelano l'identità del dipendente o del collaboratore che segnala le violazioni del Modello 231.

Licenziamento disciplinare.

È sanzionata con il provvedimento del licenziamento disciplinare la commissione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti previsti dal Modello 231, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili che:

- siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d. lgs. n. 231/2001 e riconducibili alla Società;
- siano tali da determinare la concreta applicabilità a carico della Società di sanzioni previste dal d. lgs. n. 231/2001.

Inoltre, la sanzione del licenziamento disciplinare si applica a ogni grave infrazione al "Codice Etico" la cui finalità sia quella di assicurare un significativo vantaggio personale o della Società, nonché ad ogni altra mancanza, compiuta con dolo o colpa grave, relativa a doveri del dipendente che sia di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex d. lgs. n. 231/2001.

Nei confronti di dipendenti, sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un reato ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al dipendente interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il dipendente allontanato dal servizio conserva, per il periodo relativo al procedimento penale ex d. lgs. n. 231/2001, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

5.4. Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di realizzazione di fattispecie di reato o di violazione dei principi generali di comportamento del "Codice Etico" o dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà rispettivamente l'organo amministrativo o l'organo di controllo, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

In caso di grave violazione da parte degli Amministratori, non giustificata e/o non ratificata dallo stesso organo amministrativo, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'Amministratore colpevole. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fattispecie di reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai reati indicati dal d. lgs. n. 231/2001.

Se del caso, la Società potrà riservarsi di agire per il risarcimento del danno.

5.5. Misure nei confronti dei terzi destinatari.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, consulenti, fornitori o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro subordinato, in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello 231 e dal "Codice Etico", tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal d. lgs. n. 231/2001, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora, da tale comportamento, derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

In tutti i rapporti con i suddetti soggetti devono, quindi, prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive espresse, nonché potranno esserne previste ulteriori per il risarcimento del danno procurato e la manleva.

5.6. Risarcimento del danno.

La Società ribadisce in questa sede che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello 231, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito, e pertanto nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, essa sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei destinatari del Modello 231, siano essi dipendenti della Società, Amministratori, o terzi, ed in aggiunta alle sanzioni elencate nel presente sistema disciplinare, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla stessa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MOG231	01	12/07/2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE

Nuova IAB soc. coop.

INDICE

PARTE SPECIALE	3
I DESTINATARI	3
I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	3
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	4
Le modalità di calcolo del fattore di rischio.....	4
LE FATTISPECIE DI REATO	8
1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ARTT. 24, 25 E 25-DECIES D.LGS. 231/2001	8
1.1. Le attività sensibili	11
1.2. I protocolli a presidio di contenimento del rischio-reato	11
1.2.1. La valutazione del rischio e le misure a protezione.....	12
2. DELITTI INFORMATICI, DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - ARTT. 24-BIS E 25-NOVIES D.LGS. 231/2001	20
2.1. Le attività sensibili	23
2.2. I protocolli a presidio di contenimento del rischio-reato	24
2.2.1. La valutazione del rischio e le misure a protezione.....	25
3. REATI SOCIETARI - ART. 25-TER D.LGS. 231/2001	27
3.1. Le attività sensibili	29
3.2. I protocolli a presidio di contenimento del rischio-reato	29
3.2.1. La valutazione del rischio e le misure a protezione.....	30
4. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001	35
4.1. Le attività sensibili	35
4.2. I protocolli a presidio di contenimento del rischio-reato	36
4.2.1. La valutazione del rischio e le misure a protezione.....	36
5. REATI TRIBUTARI , DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI - ARTT. 25-QUINQUIESDECIES; 25-OCTIES E 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001	44
5.1. Le attività sensibili	47
5.2. I protocolli a presidio di contenimento del rischio-reato	47
5.2.1. La valutazione del rischio e le misure a protezione.....	48
6. REATI AMBIENTALI - ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001.....	49
6.1. Le attività sensibili	49
6.2. I protocolli a presidio di contenimento del rischio-reato	50
6.2.1. La valutazione del rischio e le misure a protezione.....	50
7. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ARTT. 25-QUINQUIES; 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001	53
7.1. Le attività sensibili	54
7.2. I protocolli a presidio di contenimento del rischio-reato	54
7.2.1. La valutazione del rischio e le misure a protezione.....	54
8. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - ART. 24-TER D.LGS. 231/2001	57

PARTE SPECIALE

I DESTINATARI

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Nuova IAB soc. coop. (di seguito per semplicità anche solo la "Società" o "Nuova IAB") come dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti e partner nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che risultino coinvolti a qualunque titolo nelle attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati e di seguito definiti come "Destinatari".

L'obiettivo della presente Parte Speciale è l'individuazione e la conseguente adozione di comportamenti conformi ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, finalizzati all'impedimento dei reati contemplati nel Decreto.

La Società si impegna a diffondere il presente documento tra i Destinatari chiedendo al contempo l'impegno al rigoroso rispetto e osservanza di quanto ivi contenuto.

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli organi sociali della Società, i dipendenti, i consulenti e i partner nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere, riconoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera, ove ed in quanto applicabile;
- il sistema gerarchico e di procure esistenti;
- i principi sanciti nel Codice Etico adottato da Nuova IAB;
- le procedure, le istruzioni operative e i regolamenti adottati da Nuova IAB;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale di Nuova IAB;
- le comunicazioni organizzative.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La fase di valutazione delle aree di rischio è stata realizzata in conformità all'art. 6, comma 2, lett. a) D.lgs. 231/2001, costruendo la cosiddetta "mappatura dei rischi".

In particolare, è stata realizzata un'analisi dell'attività svolta dalla Società e sono state individuate le fasi operative o gestionali in grado di esporre la stessa al rischio di commissione di atti illeciti.

Per ciascuna di esse, si è provveduto ad individuare:

- nell'ambito dell'organizzazione aziendale le funzioni e risorse coinvolte;
- le fattispecie di reato potenzialmente connesse con l'esposizione al rischio dell'attività sensibile/processo aziendale analizzati;
- le possibili modalità attuative dell'illecito nella fase esecutiva dell'attività/processo;
- gli strumenti di controllo preventivi già in atto riscontrati nel corso dell'analisi dell'organizzazione aziendale.

Alla luce dei dati così individuati si è provveduto alla determinazione del fattore di rischio inerente a ciascuna attività sensibile e all'individuazione e indicazione dei protocolli necessari per garantire un adeguato presidio rispetto alla prevenzione di condotte criminose da parte dell'ente, al fine di garantire piena esecuzione ed efficacia al modello organizzativo.

LE MODALITÀ DI CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO

La valutazione di sensibilità rispetto alla potenziale commissione di un illecito che il Modello Organizzativo tende a prevenire si determina per effetto della moltiplicazione di tre fattori, il cui prodotto stabilisce il livello di attenzione che l'organizzazione aziendale deve adottare in ottica preventiva e di contenimento del rischio.

Il risultato della predetta moltiplicazione, in sintesi denominato **Fattore di Rischio (FR)**, deriva dall'interazione delle componenti di seguito specificate.

Gravità dell'impatto (G)

L'indice di gravità esprime il presumibile danno che l'ente sarebbe chiamato a patire nel caso in cui, alla commissione di una condotta illecita, derivasse a quest'ultimo una sanzione per effetto dell'applicazione della disciplina ex art. D. Lgs. 231/2001.

Come descritto nella Parte Generale del presente Modello che qui deve intendersi integralmente richiamata, per quanto concerne il profilo sanzionatorio, all'ente potrebbe essere comminata una sanzione pecuniaria. Ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

In numerosissimi casi, il medesimo decreto legislativo prevede altresì una sanzione interdittiva, che si accompagna a quella pecuniaria allo scopo di rafforzare la portata afflittiva della sanzione (art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

Da ultimo, pare poi opportuno considerare che, in seguito alla comminazione di una sanzione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'ente coinvolto – specialmente in taluni casi – possa patire importanti conseguenze anche in termini di danno d'immagine, quale ulteriore voce di appesantimento della portata afflittiva di una sanzione pecuniaria ed interdittiva.

Ai fini della quantificazione dell'indice di gravità (G), il presente Modello Organizzativo prevede una modalità di calcolo ove tutte le variabili sin qui indicate trovano espressa considerazione.

Di seguito, dunque, si descrive la modalità di calcolo dell'**indice di gravità (G)**:

1. nell'analisi di ciascuna attività sensibile, vengono individuate tra le fattispecie speciali contemplate nel D. Lgs. 231/2001, quelle potenzialmente o possibilmente applicabili e pertinenti alla stessa;
2. di ognuna di queste, viene riportato in proporzione - da 1 a 5 - il valore massimo della sanzione pecuniaria espressa in quote - da 100 a 1.000 - dal D. Lgs. 231/2001;
3. si procede poi all'individuazione del valore medio, in proporzione, dividendo il totale per il numero delle fattispecie considerate nell'esame dell'attività sensibile oggetto di esame;
4. qualora anche solo una delle fattispecie prevede la comminazione di una sanzione interdittiva oltre a quella pecuniaria, espressa in quote, al valore medio di cui al punto 3 viene applicato un correttivo pari a +0,25;
5. da ultimo ed in seguito ad una ponderazione discrezionale, ove si ravvisi che all'eventuale comminazione di una sanzione ex D. Lgs. 231/2001 all'ente - per effetto della commissione di uno degli illeciti individuati nell'analisi della specifica attività sensibile - possa conseguire anche una conseguenza ulteriore in termini di danno d'immagine, avuto riguardo all'attività svolta dall'ente medesimo od alla eventuale risonanza mediatica della notizia, al valore medio di cui al punto 3 viene applicato un ulteriore correttivo pari a +0,25.

In definitiva, l'**indice di gravità (G)** è costituito dalla media dei valori massimi della sanzione pecuniaria espressa in quote, riportati alla proporzione in base 5, con l'eventuale applicazione dei correttivi per sanzioni interdittive o danno d'immagine.

Di seguito, si riporta uno schema riassuntivo del parametro valutativo sotteso al valore numerico che risulta per effetto dell'applicazione del procedimento di calcolo dell'indice di gravità:

1	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni irrilevanti	Molto basso
2	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni contenuti	Basso
3	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni di media entità	Medio
4	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca danni significativi	Alto
5	Il manifestarsi del comportamento scorretto comporta danni critici e/o intollerabili	Molto alto

Frequenza dell'accadimento (F)

L'indice di frequenza mira ad esprimere la probabilità di accadimento di un'azione, un'attività, un processo od un potenziale evento nocivo che rappresenta una possibile modalità attuativa del reato, nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'operatività organizzativa aziendale.

In termini di frequenza, maggiori sono le occasioni in cui il dedotto accadimento possa verificarsi, maggiori divengono le probabilità di esposizione dell'ente al rischio.

Di seguito, si riporta uno schema riassuntivo del parametro valutativo sotteso al valore numerico che risulta per effetto dell'applicazione del procedimento di calcolo dell'indice di frequenza:

1	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto bassa	Molto basso
2	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bassa	Basso
3	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza media	Medio
4	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza alta	Alto
5	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto alta	Molto alto

Rilevabilità del comportamento scorretto (R)

L'indice di rilevabilità mira a ponderare l'adeguatezza del sistema organizzativo aziendale rispetto alla capacità di rilevare ed eventualmente correggere, attraverso il controllo interno e le misure preventive già adottate dall'ente, eventuali comportamenti non conformi o scorretti da cui possa, almeno potenzialmente, derivare una responsabilità ai sensi della disciplina ex D.Lgs. 231/2001.

L'indice di rilevabilità funziona in modo inverso rispetto agli altri due e consente quindi di contenere il prodotto della moltiplicazione da cui promana il fattore di rischio, in funzione dell'efficienza del sistema di prevenzione e controllo interno già implementato dall'ente.

Di seguito, si riporta uno schema riassuntivo del parametro valutativo sotteso al valore numerico che risulta per effetto dell'applicazione del procedimento di calcolo dell'indice di rilevabilità:

1	Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti	Molto alto
2	il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Alto
3	Il programma di controllo ha una probabilità media di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Medio
4	Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti	Basso
5	Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Molto basso

Per ciascuna attività sensibile è stato calcolato quale prodotto dei tre fattori sopra indicati, il Fattore di Rischio (FR), secondo la seguente formula:

$$\text{Fattore di Rischio (FR)} = (G \times F \times R)$$

Al fine di valutare i valori soglia accettabili per le diverse attività a rischio di reato e su quali attività intervenire, sono state definite le seguenti classi di rischio:

Rischio molto alto	FR >= 60 <u>Priorità immediata</u> - occorrono interventi radicali, con immediata segnalazione al C.d.A.
Rischio alto	FR compreso tra 28-59 <u>Priorità elevata</u> - occorrono interventi urgenti e segnalazione all'OdV.
Rischio medio	FR compreso tra 18 e 27 <u>Priorità media</u> - interventi a medio termine
Rischio basso	FR compreso tra 5 e 17 <u>Priorità bassa</u> - occorre valutare interventi in sede di riesame annuale
Rischio molto basso	FR compreso tra 1 e 4 <u>Priorità assente</u> - gli interventi non si reputano necessari

La determinazione del Fattore di Rischio rappresenta per la Società un elemento importante per la valutazione delle aree più critiche con riferimento al rischio di commissione dei reati 231, ed uno strumento utile per individuare gli ambiti di intervento e per la creazione di ulteriori misure preventive in grado di garantire l'efficacia del sistema di controllo.

LE FATTISPECIE DI REATO

Tra le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, di seguito si riportano e si analizzano quelle che potrebbero astrattamente configurarsi in capo a Nuova IAB, sulla base dei processi aziendali e dell'attività concretamente svolta.

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ARTT. 24, 25 E 25-DECIES D.LGS.

231/2001

REATO PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ILLECITA
Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche	<i>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.</i>
Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche	<i>Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee</i>
Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture	<i>Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico.</i>
Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee	<i>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.</i>
Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	<i>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e riguardante contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</i>

<p>Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</p>	<p><i>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.</i></p>
<p>Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti</p>	<p><i>Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni oppure per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ovvero ne allontana gli offerenti.</i></p>
<p>Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</p>	<p><i>Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.</i></p>
<p>Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione</p>	<p><i>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa</i></p>
<p>Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p><i>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa</i></p>
<p>Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti</p>	<p><i>Se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene</i></p>
<p>Art. 319 ter, commi 1 e 2, c.p. Corruzione in atti giudiziari</p>	<p><i>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo o se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo</i></p>
<p>Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p><i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Colui che dà o promette indebitamente denaro o altre utilità al pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio</i></p>

<p><i>Art. 320 c.p.</i> Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p>	<p><i>Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.</i></p>
<p><i>Art. 321 c.p.</i> Pene per il corruttore</p>	<p><i>Le pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità</i></p>
<p><i>Art. 322 c.p.</i> Istigazione alla corruzione</p>	<p><i>Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, senza che si configuri l'accettazione da parte del pubblico impiegato.</i></p>
<p><i>Art. 322 bis c.p.</i> Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p><i>Le disposizioni degli articoli 314, 316 e da 317 a 320 e 322 co. 3 e 4 c.p. si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee; 2) ai funzionari ed agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee; 4) ai membri ed agli addetti degli enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea svolgono funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>Le disposizioni di cui all'art. 321 e 322 co. 1 e 2 si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri od organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé od altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.</i></p>
<p><i>Art. 346 c.p.</i> Traffico di influenze illecite</p>	<p><i>Chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p>

<p><i>Art. 377 bis c.p.</i> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p><i>Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere</i></p>
--	---

1.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Il principio cui la Società ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, impegni verso la Pubblica Amministrazione e verso terzi.

In particolare, i soggetti che hanno poteri di rappresentanza, di firma e di spesa per conto della Società sono definiti nello Statuto e dal Consiglio di Amministrazione della Società mediante formali deliberazioni.

Le responsabilità e le dipendenze funzionali del personale sono rappresentate dall'organigramma mentre le singole funzioni dell'organizzazione sono state individuate e descritte nel mansionario aziendale.

La documentazione sopra elencata non deve intendersi esaustiva, giacché la Società, ponendo massima attenzione all'efficacia e alla trasparenza della propria struttura organizzativa, promuove l'aggiornamento e l'adozione di documentazione che si rende opportuna ai fini di un'efficace organizzazione e che deve intendersi parte integrante del presente Modello.

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- A. Gestione dei rapporti con la P.A. inerenti alla richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici o all'aggiudicazione di appalti;
- B. Gestione dei rapporti con istituzioni ed esponenti della Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche, controlli ed espletamento in genere di adempimenti amministrativi;
- C. Gestione flussi finanziari;
- D. Assegnazione e gestione di incarichi di collaborazione esterna;
- E. Selezione e assunzione del personale;
- F. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- G. Gestione sistemi informatici.

1.2. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO-REATO

Nuova IAB fa propri i principi di legalità, correttezza, lealtà, trasparenza e imparzialità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pertanto tutto il personale (amministratori, dipendenti e operatori in genere), nonché i collaboratori esterni della Società, devono attenersi ai principi e alle regole di condotta contenute nel Codice Etico, nelle procedure e istruzioni operative adottate dalla medesima Società nell'ambito dei diversi sistemi di gestione (qualità, privacy, sicurezza, ecc.) qui espressamente richiamati in quanto documenti integranti il presente Modello Organizzativo.

La gestione delle attività sensibili sopra elencate si fonda sui seguenti standard di controllo e principi generali:

- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- segregazione e separazione dei compiti e delle funzioni al fine di evitare che una singola persona possa gestire in autonomia un intero processo;
- un sistema di controllo gerarchico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/2001. Ai fini di una concreta attuazione dei principi di cui sopra la Società si impegna ad adottare i protocolli di seguito indicati per ogni attività sensibile individuata, da intendersi quali regole di condotta e alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello.

1.2.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LE MISURE A PROTEZIONE

A. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. INERENTI ALLA RICHIESTA E GESTIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI O ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio
Gestione dei rapporti con la P.A. inerenti alla richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici o all'aggiudicazione di appalti	<p>Indebito ottenimento di finanziamenti pubblici mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.</p> <p>Destinazione dei finanziamenti ottenuti per finalità diverse da quelle a cui erano diretti.</p> <p>Offerta di denaro o altra utilità ad un funzionario dalla pubblica amministrazione per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio</p>	3,6	1	2	7,2
					BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- garantire che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza;
- le dichiarazioni e la documentazione da rendere o fornire a soggetti ed enti pubblici devono contenere solo informazioni veritiere, corrette e trasparenti conseguentemente è fatto divieto agli esponenti e dipendenti della Società, ai consulenti e collaboratori ed ai terzi di:
 - o falsificare e/o alterare le comunicazioni, dichiarazioni, rendicontazioni e/o qualsiasi altra documentazione da presentare agli enti pubblici al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio a favore la Società;
 - o destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti;

- o falsificare e/o alterare i dati documentali al fine di ottenere l'approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia;
- o realizzare qualsivoglia attività che abbia come effetto l'illecito condizionamento di soggetti pubblici; pertanto, non è consentito dare o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, ovvero servizi, prestazioni o favori di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio, ovvero a loro parenti, conviventi o intermediari, nonché esercitare nei confronti dei predetti soggetti illecite pressioni allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio nell'ambito di qualsiasi tipologia di rapporto con gli stessi instaurato;
- la documentazione trasmessa e ricevuta dalla Pubblica Amministrazione, compresa la corrispondenza e in generale la documentazione predisposta e utilizzata da Nuova IAB nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere correttamente archiviata e conservata ai fini della regolare tracciabilità;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (ad esempio: società di ingegneria, consulenti tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Assegnazione e gestione di incarichi di collaborazione esterna"
- assicurare il principio della segregazione delle funzioni e ruoli tra chi:
 - o individua i bandi pubblici di interesse per la Società;
 - o decide di presentare la domanda di partecipazione al bando;
 - o predispone i documenti da allegare alla domanda;
 - o controlla la correttezza formale e sostanziale della documentazione predisposta da presentare alla P.A.;
 - o autorizza l'invio della domanda e firma la documentazione da inviare;
 - o esegue l'invio della domanda di partecipazione;
 - o gestisce l'attività di rendicontazione delle spese e delle attività realizzatetutte le fasi sopra elencate devono inoltre essere tracciate e documentalmente ricostruibili a posteriori nonché soggette a controlli gerarchici;
- garantire che le gare pubbliche o licitazioni private dirette da pubblici ufficiali, alle quali prende parte o partecipa la Società, si svolgano in modo libero e regolare, consentendo una corretta concorrenza tra i partecipanti al fine di pervenire ai legittimi e leciti risultati a cui devono attendere le procedure di gara pubblica nonché in funzione del perseguimento del buon andamento della Pubblica Amministrazione inteso quale interesse pubblico al raggiungimento del miglior risultato possibile.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- report a cadenza semestrale sui finanziamenti pubblici richiesti ed ottenuti nonché sulla partecipazione a bandi di gara pubblici e aggiudicazione di appalti.

B. GESTIONE DEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ESPONENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DI VERIFICHE, CONTROLLI ED ESPLETAMENTO IN GENERE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione dei rapporti con istituzioni ed esponenti della Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche, controlli ed espletamento in genere di adempimenti amministrativi	Offerta di denaro o altra utilità ad un funzionario dalla pubblica amministrazione per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio affinché ometta i risultati delle ispezioni o verifiche eseguite presso la Fondazione. Predisposizione e/o impiego di documentazione falsa anche attraverso l'impiego di un sistema informatico o telematico	3,6	2	2	14,4	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- la segreteria (o il capo cantiere in caso di visita ispettiva presso un cantiere) ha il compito di ricevere in ingresso i funzionari della Pubblica Amministrazione, acquisire le informazioni sulla tipologia di verifica/ispezione da eseguire (anche mediante richiesta di esibizione del tesserino di riconoscimento) e contattare/informare il Presidente o il Vicepresidente anche al fine di indicare il referente interno per lo svolgimento dell'ispezione;
- al fine di garantire che in tutte le fasi dell'ispezione vi siano sempre due persone in accompagnamento al funzionario pubblico, in fase di avvio dell'ispezione il referente aziendale deve convocare con sé un altro dipendente in base alla tipologia di verifica ispettiva nonché alle competenze e ai ruoli assegnati in Società; in caso di visita ispettiva presso un cantiere il capo cantiere convoca con sé il tecnico di cantiere o altro dipendente/collaboratore competente ai fini dello svolgimento della verifica;
- il referente interno deve mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici, fornire informazioni, dati e documentazione veritieri e corrette. Conseguentemente è espressamente vietato tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione, è altresì proibito effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- dell'esito dell'ispezione deve essere tenuta traccia mediante la conservazione del verbale di ispezione a cura del referente aziendale che deve trasmetterlo al Responsabile Amministrativo. Della verifica e del suo esito viene informato il Presidente della Società;
- le eventuali non conformità devono essere gestite e chiuse da parte delle figure interessate alla verifica ispettiva.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e

comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- report a cadenza semestrale sugli esiti delle verifiche ispettive eseguite da esponenti della P.A. e della relativa gestione delle eventuali non conformità, raccomandazioni o prescrizioni impartite.

C. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Flussi finanziari	Creazione di fondi illeciti, extracontabili da destinare ad attività corruttive nei confronti di funzionari della pubblica amministrazione. Utilizzo di denaro contante a scopi corruttivi o di remunerazione di una intermediazione illecita.	3,6	2	2	14,4	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a fronte di fatture o documenti contabili equipollenti, gestiti a sistema con i relativi ordini e comunque previamente approvati dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- garantire che non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo (es. spese al minuto), conseguentemente è fatto divieto di effettuare pagamenti con contanti o con altri mezzi di pagamento non tracciabili per importi superiori ai limiti di legge ovvero effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- garantire che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- garantire che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili e che la relativa documentazione sia regolarmente conservata e archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo, conseguentemente assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.
- rispettare quanto previsto nella Parte Speciale 3. Reati societari - art. 25-ter D.Lgs. 231/2001.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e

comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- comunicazione su pagamenti eseguiti con modalità non standard e relativa motivazione.

D. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna	Selezione di operatori/consulenti collegati o graditi alla P.A. o soggetti intermediari. Affidamento di incarichi a consulenti con rapporti di parentela o di particolare gradimento a funzionari della pubblica amministrazione al fine di ottenere benefici da parte della Società	3,6	2	2	14,4	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- i fornitori devono essere selezionati sulla base dei requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità e inseriti in albo/anagrafica fornitori qualificati. Nella scelta dei collaboratori e consulenti esterni, la Società tiene conto, oltretutto della convenienza economica, anche delle competenze e capacità tecnico/professionale, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere;
- nel caso di selezione di nuovi fornitori devono essere richieste e confrontate almeno due offerte, salvo i casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati, quali contratti con società fornitrici di specifici servizi per cui non sia possibile la selezione tra più fornitori, etc.;
- nella gestione dei rapporti con i fornitori la Società deve proporre l'introduzione nei contratti di clausole che prevedano l'impegno al rispetto della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società e l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni.
- verificare la regolarità delle prestazioni eseguite dai fornitori ed effettuare le disposizioni di pagamento solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri e verifica della coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dalla Funzione Acquisti o da altri soggetti espressamente delegati, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- comunicazione in merito all'assegnazione di incarichi di consulenza o collaborazione con modalità non standard.

E. SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Selezione e assunzione del personale	Assunzione o promessa di assunzione di un parente di un funzionario della pubblica amministrazione o persona ad esso gradita al fine di ottenere un beneficio a favore della Società.	3,6	1	2	7,2	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive, dei criteri di meritocrazia nonché delle caratteristiche professionali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando comportamenti atti alla commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare il principio della segregazione delle funzioni e ruoli tra chi:
 - o segnala l'esigenza di implementazione dell'organico;
 - o seleziona i candidati da esaminare e colloquiare;
 - o svolge i colloqui valutativi con i candidati;
 - o individua il candidato da assumere;
 - o assume la decisione di assunzione e sottoscrive il contratto di assunzione;
 tutte le fasi sopra elencate devono inoltre essere tracciate e documentalmente ricostruibili a posteriori nonché soggette a controlli gerarchici;
- rispettare la Procedura di Gestione del Personale (P08) adottata nell'ambito della gestione del sistema qualità;
- rispettare quanto previsto nella Parte Speciale 9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- comunicazione in merito all'assunzione di personale mediante modalità non standard.

F. GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	Offerta di denaro o altra utilità ad un funzionario della pubblica amministrazione per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio al fine di ottenere un beneficio nell'ambito di contenziosi. Esercizio di pressioni, o offerte di denaro o altre utilità a persone chiamate dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi, al fine di indurle a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (ad es. pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze).	3,7	1	1	3,7

MOLTO BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti e pertanto è fatto divieto a qualsiasi esponente della Società di indurre qualcuno a rendere dichiarazioni non veritiere nel presunto interesse della Società;
- garantire la tracciabilità documentale delle varie fasi del procedimento giudiziario a cura dell'Ufficio Amministrativo;
- il Presidente, in forza del ruolo gerarchico, è il soggetto che può conferire mandati e procure alle liti e riveste quindi il ruolo di referente interno in materia di contenziosi, per la gestione dei quali si avvale, a seconda dell'oggetto di indagine/contenzioso, del personale e collaboratori della Società e relaziona con periodicità con l'Organismo di Vigilanza;
- il conferimento dell'incarico a consulenti esterni deve avvenire esclusivamente in forma scritta e prevedere una specifica clausola di impegno che vincoli il consulente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico adottato dalla Società.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- report periodico di aggiornamento sui contenziosi in essere.

G. GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione sistemi informatici	Alterazione, in qualsiasi modo del funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione ovvero accesso senza diritto e con qualsiasi modalità a dati/informazioni o software, contenuti nel sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, procurando un ingiusto profitto per la Società con danno dello Stato/Ente pubblico	3,6	2	2	14,4	BA SSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, le funzioni competenti e ciascuno per gli aspetti di pertinenza, assicurano un'adeguata conservazione delle password di abilitazione per l'accesso a detti sistemi e si impegnano ad accedere ai sistemi informativi esclusivamente per legittime finalità. Pertanto, è fatto divieto di accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico della pubblica amministrazione al fine di alterare dati, informazioni o programmi ivi contenuti o ad esso pertinenti al fine ottenere un indebito beneficio per la Società;
- assegnazione di privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad un processo autorizzativo interno in ottica di segregazione dei profili applicativi nonché di assegnazione degli accessi in base alle funzioni e attività svolte;
- rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
- rispettare quanto previsto nella Parte Speciale 2. Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati - art. 24-bis D.Lgs. 231/2001.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

**2. DELITTI INFORMATICI, DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN
MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - ARTT. 24-BIS E 25-NOVIES**

D.LGS. 231/2001

REATO PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ILLECITA
Art. 491 bis c.p. Documenti informatici	<i>Compimento di condotte di falsità nell'ambito di documenti informatici pubblici avente efficacia probatoria</i>
Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<i>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo</i>
Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	<i>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo</i>
Articolo 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	<i>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici</i>
Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	<i>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe</i>
Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	<i>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad</i>

	<i>intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi</i>
<i>Art. 635 bis c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	<i>Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui</i>
<i>Art. 635 ter c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	<i>Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito...</i>
<i>Art. 635 quater c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	<i>Chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento</i>
<i>Art. 635 quinquies c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	<i>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento</i>
<i>Art. 171 L. 633/1941, c. 1, lett. a - bis) e c. 3</i> Protezione del diritto d'autore	<i>Chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa o un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</i>
<i>Art. 171 bis L. 633/1941</i> Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	<i>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.</i> <i>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il</i>

	<p><i>contenuto di una banca di dati... ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.</i></p>
<p><i>Art. 171 ter L. 633/1941</i> Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</p>	<p><i>Se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:</i></p> <p><i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i></p> <p><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i></p> <p><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede</i></p>

	<p><i>a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i></p> <p><i>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i></p> <p><i>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i></p> <p><i>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.</i></p>
--	--

2.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e il trattamento illecito dei dati nonché i delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Le principali attività sensibili che l'analisi dei processi aziendali interni ha permesso di rilevare sono i seguenti:

- A. Gestione dei sistemi informatici, hardware, software e licenze d'uso;
- B. Processi aziendali svolti mediante l'utilizzo di sistemi informatici, posta elettronica, internet.

2.2.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO-REATO

La Società ha adottato e attuato un sistema di gestione della privacy ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) al fine di garantire il rispetto degli adempimenti previsti dal GDPR nonché la definizione dei ruoli, delle responsabilità e in merito alla gestione della privacy.

Ad integrazione dei presidi di controllo già adottati ai sensi del GDPR di cui si raccomanda l'attuazione e il corretto mantenimento, la Società fa proprie le seguenti ulteriori regole di condotta:

- tutti i soggetti che agiscono in nome o per conto della Società devono scrupolosamente rispettare le norme di legge e i regolamenti volti a garantire l'integrità delle informazioni automatizzate e delle risorse utilizzate per comunicare tali informazioni.

In particolare, al fine di garantire la sicurezza informatica dei dati si raccomanda il rispetto della:

- o riservatezza dei dati, al fine di preservare i dati contro accessi impropri e garantire l'utilizzo esclusivamente da parte soggetti autorizzati;
- o integrità dei dati: al fine di garantire la corrispondenza del dato inserito nel sistema informatico con la realtà fattuale nonché a evitare la manomissione o modificazione da parte di soggetti non autorizzati;
- o disponibilità dei dati: al fine di garantire la reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

La Società pone la massima attenzione anche alla tutela del diritto d'autore al rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale legittimamente facenti capo a terzi, pertanto i Destinatari del Modello:

- non devono utilizzare in modo illecito e/o improprio, nell'interesse aziendale, opere dell'ingegno, o parti di esse, protette dalla normativa in materia di violazione del diritto d'autore;
- devono astenersi da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché dall'importare, commercializzare, comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione, prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001.

Ai fini di una concreta attuazione dei principi di cui sopra la Società si impegna ad adottare i protocolli di seguito indicati per ogni attività sensibile individuata, da intendersi quali regole di condotta e alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello.

2.2.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LE MISURE A PROTEZIONE

A. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI, HARDWARE, SOFTWARE E LICENZE D'USO

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione sistemi informatici, hardware, software e licenze d'uso	Abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico di opere o immagini altrui senza la relativa licenza su documenti aziendali usurpandone la paternità o modificandone il contenuto in violazione del diritto d'autore.	2,7	2	2	10,8	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- acquistare esclusivamente da fornitori qualificati regolari licenze di programmi per elaboratore, software, hardware e ogni altra componente per ogni dispositivo elettronico in uso con conseguente divieto di duplicazione, riproduzione o altro illegittimo utilizzo;
- predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle licenze acquisite e in uso presso la Società con relativa scadenza;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel Regolamento Interno Aziendale in tema gestione e utilizzo dei sistemi e dispositivi informatici;
- assicurare il mantenimento dei presidi adottati al fine di garantire la sicurezza informatica dei dati, quali ad esempio le modalità di accesso ai sistemi informatici mediante adeguate procedure di autorizzazione e abilitazione alle aree di stretta competenza e per le finalità della mansione svolta; esecuzione con regolarità del backup dei dati residenti sui server; protezione della rete è protetta mediante installazione di firewall e software antivirus/antispam costantemente aggiornati

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

B. PROCESSI AZIENDALI SVOLTI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI, POSTA ELETTRONICA, INTERNET.

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Processi aziendali svolti mediante l'utilizzo di sistemi informatici, posta elettronica, internet	Alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di falsare, eliminare o modificare dati o informazioni da fornire o presentare a terzi al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società. Accesso abusivo a sistemi informatici di terzi per acquisire, alterare o distruggere informazioni riservate altrui, nell'interesse dell'ente. Divulgazione a terzi delle credenziali utente e/o delle credenziali della posta elettronica allo scopo di consentire l'accesso alle attività svolte nell'interesse dell'ente.	2,5	3	2	15	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa e rispettare quanto previsto nel Regolamento Interno Aziendale in tema norme di sicurezza e di comportamento legate alla postazione informatica di lavoro;
- per quanto attiene alla gestione dei sistemi informatici è fatto obbligo di garantire che:
 - o i *server* applicativi centralizzati siano ospitati in locali idonei e messi in sicurezza;
 - o l'accesso logico ai sistemi informativi e alla rete *wireless* sia protetto da *password*;
 - o la rete sia protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, periodicamente aggiornati;
 - o i *backup* dei dati residenti sui *server* devono essere salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.
- tutta la documentazione predisposta dalla Società ai fini commerciali o di marketing deve essere conforme e rispettare la normativa sulla tutela del diritto d'autore e la salvaguardia delle opere protette dalla L. 633/1941.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza report periodico sulle violazioni rilevate o *data breach*.

3. REATI SOCIETARI - ART. 25-TER D.LGS. 231/2001

REATO PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ILLECITA
<p>Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali</p>	<p><i>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p>
<p>Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità</p>	<p><i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena ... se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta... quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 L. Fall.</i></p>
<p>Art. 2625 co. 2 c.c. Impedito controllo</p>	<p><i>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti... se la condotta ha cagionato un danno ai soci...</i></p>
<p>Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti</p>	<p><i>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</i></p>
<p>Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p><i>gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</i></p>

<p>Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p><i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i></p>
<p>Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori</p>	<p><i>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.</i></p>
<p>Art. 2635 co. 3 c.c. Corruzione tra privati</p>	<p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.</i> <i>Co. 3: Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.</i></p>
<p>Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p><i>Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ...</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica ... che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</i></p>
<p>Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p><i>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto</i></p>
<p>Art. 2638, comma 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p><i>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali</i></p>

	<p><i>nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.</i></p>
--	---

3.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività nelle quali possono astrattamente configurarsi i reati societari sono proprie di ogni ambito aziendale nel quale è insita l'attività di predisposizione del bilancio e più in generale la gestione amministrativa-contabile.

Le principali attività sensibili che l'analisi dei processi aziendali interni ha permesso di rilevare sono i seguenti:

- A. Gestione amministrazione, contabilità e formazione del bilancio d'esercizio
- B. Gestione flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)
- C. Gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo

3.2. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO-REATO

La Società ritiene un valore imprescindibile la chiarezza, la veridicità, trasparenza, completezza e accuratezza delle proprie scritture contabili e del proprio bilancio.

Il personale della Società deve tenere le scritture contabili e comunque effettuare qualsiasi registrazione in modo accurato, ordinato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente le norme vigenti e i principi contabili in vigore.

Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica.

Le attribuzioni di ruoli e responsabilità devono essere conferite a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti.

Il personale venuto a conoscenza di omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni deve darne pronta informativa al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili della Società per alcuna ragione. Nessun dipendente o collaboratore può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni stesse.

In generale ai destinatari del Modello, comprendendo in essi gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano e intrattengono rapporti o relazioni con la Società è espressamente vietato compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società o enti (siano esse partner, fornitori, consulenti ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di

corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati.

La Società promuove lo scambio di informazioni tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo di controllo al fine di attuare i rispettivi compiti di vigilanza e controllo.

Ai fini di una concreta attuazione dei principi di cui sopra la Società si impegna ad adottare i protocolli di seguito indicati per ogni attività sensibile individuata, da intendersi quali regole di condotta e alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello.

3.2.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LE MISURE A PROTEZIONE

A. GESTIONE AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione amministrazione, contabilità e formazione del bilancio d'esercizio	Esposizione di false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mediante iscrizione in bilancio di attività o passività inesistenti, fittizie o di entità difformi dal reale. Indicazione di dati o informazioni non veritiere nell'ambito della gestione contabile amministrativa al fine di ottenere un indebito vantaggio. Omessa tracciabilità dei flussi finanziari al fine di costituire le provviste di denaro da utilizzare ai fini della corruzione tra privati	2,3	3	2	13,8	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- l'ufficio amministrazione raccoglie ed elabora i dati necessari per la predisposizione del progetto di bilancio, previamente trasmessi dalle diverse aree di competenza nell'ottica di applicazione del principio di segregazione delle funzioni. Il progetto di bilancio di esercizio viene sottoposto all'esame dell'organo amministrativo e di controllo e approvato da parte dell'organo assembleare nei termini di legge;
- le scritture contabili e la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione sono archiviate a cura dell'ufficio amministrazione mediante modalità anche digitali che ne garantiscono la disponibilità, l'integrità, la tracciabilità e documentabilità.
- tutte le funzioni coinvolte nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio devono:
 - o tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, al fine di

- fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- procedere alla valutazione e alla registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
 - osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
 - gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- operazioni sul capitale e destinazione di utili;
 - operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, acquisizioni di partecipazioni);
 - mutamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione e variazioni al sistema delle deleghe.
-

B. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI (CICLO ATTIVO E CICLO PASSIVO)

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione flussi finanziari Ciclo passivo - Ciclo attivo	Creazione di fondi illeciti, extracontabili da destinare ad attività corruttive tra privati. Offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un consulente o collaboratore esterno al fine di far rilasciare dichiarazioni compiacenti alla Società. Omessa fatturazione di una prestazione, strumentale allo scambio di favori con soggetti privati. Utilizzo di denaro contante a scopi corruttivi. Pagamento improprio, non dovuto, alterato, non supportato dalle dovute certificazioni, strumentale al conferimento di utilità a controparti commerciali di natura privata o alla creazione di fondi neri a scopi corruttivi.	2	3	2	12	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- Per quanto riguarda il ciclo attivo e il ciclo passivo si impone il rispetto di quanto previsto nei documenti societari denominati "Procedure Aziendali"; "Regolamento Aziendale - Norme relative alla gestione commesse", "Manuale Operativo Programma Gestionale" e "Regolamento aziendale interno", oltre a quanto di seguito indicato:
 - o garantire che la gestione della contabilità generale e analitica della Società si svolga mediante il supporto di gestionali o *software* che garantiscano la tracciabilità delle operazioni, con accesso limitato solamente al personale formato e autorizzato in conformità alla distribuzione delle mansioni attribuite.
 - o tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a fronte di fatture o documenti contabili equipollenti, gestiti a sistema con i relativi ordini o preventivi e comunque previamente approvati dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione con successiva autorizzazione al pagamento;
 - o garantire che non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo (es. spese al minuto per l'acquisto di materiali di consumo in genere), conseguentemente è fatto divieto di effettuare pagamenti con contanti o con altri mezzi di pagamento non tracciabili per importi superiori ai limiti di legge ovvero effettuare pagamenti non adeguatamente documentati. La piccola cassa è gestita sotto la supervisione dell'ufficio amministrazione e regolarmente sottoposta a verifica da parte dell'organo di controllo della Società;

- garantire che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- garantire che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili e che la relativa documentazione sia regolarmente conservata e archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo, conseguentemente assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.
- Con specifico riferimento alla gestione approvvigionamento e fornitori, si impone il rispetto di quanto previsto nel *cap. 7.4. del Manuale della Qualità*, oltre a quanto ivi esposto:
 - i fornitori devono essere selezionati sulla base dei requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità e inseriti in albo/anagrafica fornitori qualificati. Nella scelta dei collaboratori e consulenti esterni, la Società tiene conto, oltreché della convenienza economica, anche delle competenze e capacità tecnico/professionale, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere;
 - nel caso di selezione di nuovi fornitori devono essere richieste e confrontate almeno due offerte, salvo i casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati, quali contratti con società fornitrici di specifici servizi per cui non sia possibile la selezione tra più fornitori, etc.;
 - nella gestione dei rapporti con i fornitori, la Società deve proporre l'introduzione nei contratti di clausole che prevedano l'impegno al rispetto della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società e l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni.
 - verificare la regolarità delle prestazioni eseguite dai fornitori ed effettuare le disposizioni di pagamento solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri e verifica della coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
 - assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dalla Funzione Acquisti siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- flussi finanziari in entrata e in uscita gestiti o generati con modalità non standard;
- eventuali anomalie riscontrate nella fase di incasso e pagamento con indicazione delle azioni intraprese.

C. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE POTERI DI CONTROLLO

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo	Occultamento documentazione societaria o impedimento dello svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi e autorità preposte.	2	3	2	12	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- garantire che i rapporti con gli organi di controllo (quali collegio sindacale e le autorità di controllo e vigilanza delle società cooperative) siano intrattenuti da soggetti muniti dei poteri di rappresentanza della Società o espressamente delegati, ai quali è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta contenute nel Codice Etico e nel presente Modello;
- adottare un comportamento nei confronti delle autorità di vigilanza e agli organi di controllo improntato alla massima collaborazione ed efficienza, ottemperando con tempestività ad ogni richiesta esercitata nell'ambito delle loro funzioni ispettive e collaborando alle relative procedure istruttorie;
- fornire informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire alle autorità di vigilanza e agli organi di controllo di poter acquisire tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'assunzione di decisioni; conseguentemente non ostacolare in alcun modo il loro operato, omettendo dati e/o informazioni richieste direttamente e/o indirettamente.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- comunicazione degli esiti e dei verbali delle ispezioni e controlli eseguiti dalle autorità di vigilanza e organi di controllo;
- comunicazione in merito al rinnovo, revoca o sostituzione dell'organo di controllo.

4. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001

REATO PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ILLECITA
<p><i>Art. 589 c.p.</i> Omicidio colposo [commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]</p>	<p><i>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.</i></p>
<p><i>Art. 590, comma 3 c.p.</i> Lesioni personali colpose [commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]</p>	<p><i>Chiunque cagiona per colpa una lesione personale [. . .] con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.</i></p>

4.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le funzioni competenti in materia di sicurezza (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, Preposti, Squadre Primo Soccorso e Squadre Antincendio) nonché effettuato la Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Ai fini del presente Modello, si elencano le principali aree sensibili identificate con riferimento ai reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

- A. Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- B. Gestione degli adempimenti per il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- C. Attività di natura organizzativa, quali la gestione delle emergenze, l'attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- D. Informazione, formazione e addestramento del personale in materia di sicurezza;
- E. Sorveglianza sanitaria;
- F. Attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e istruzioni sulla sicurezza;
- G. Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

4.2.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO-REATO

La Società pone piena attenzione al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente al fine di prevenire infortuni e malattie professionali nonché per migliorare nel tempo le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. La Società raccomanda la massima collaborazione e lo scambio di informazioni tra il RSPP e l'OdV, anche mediante la partecipazione di quest'ultimo alla riunione periodica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 81/08. In ossequio al dettato normativo e agli accordi Stato-Regione, la Società svolge periodiche sessioni formative.

Ai fini di una concreta attuazione dei principi di cui sopra la Società si impegna ad adottare i protocolli di seguito indicati per ogni attività sensibile individuata, da intendersi quali regole di condotta e alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello.

4.2.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LE MISURE A PROTEZIONE

A. VALUTAZIONE RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEQUENTI

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Lesione grave o gravissima e occorse ad un lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni il cui evento lesivo sia stato determinato dalla mancata attività di informazione, formazione e addestramento o dalla inadeguatezza delle misure di prevenzione e protezione. Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro determinante il decesso o una lesione grave o gravissima di un lavoratore.	3,4	3	2	20 A	MEDIO

Il Datore di Lavoro ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi connessi all'attività lavorativa (DVR) e individuato le risorse necessarie per la concreta attuazione e l'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione in esso riportate.

In tale contesto è opportuno e necessario curare il tempestivo aggiornamento del DVR in occasione dei seguenti eventi:

- mutare delle condizioni di rischio o modifiche all'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- infortuni occorsi o rilievi da parte del Medico Competente in occasione dello svolgimento delle attività di cui alla sorveglianza sanitaria;

- modifiche normative.

Nei casi in cui la Società rivesta la qualifica di impresa esecutrice ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro deve assicurare la corretta e tempestiva redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per ogni cantiere interessato ai lavori edili nonché rispettare la normativa prevenzionistica di cui agli artt. 88 ss. d.lgs. 81/08 in materia di cantieri temporanei o mobili

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- comunicazioni in merito all'attività di revisione del DVR;
- tempestiva comunicazione di ogni incidente o infortunio verificatosi nei luoghi di lavoro e successivo report sulla gestione dell'infortunio e delle relative azioni correttive adottate.

B. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AD ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	MEDIO
Gestione degli adempimenti per il rispetto degli standard tecnico strutturale di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Lesione gravissima e occorse ad un lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni il cui evento lesivo sia stato determinato dalla mancata attività di informazione, formazione e addestramento o dalla inadeguatezza delle misure di prevenzione e protezione. Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro determinante il decesso o una lesione grave o gravissima di un lavoratore.	3,4	3	2	20,4	

Il Datore di Lavoro ha individuato gli standard tecnico-strutturali di legge – applicabili alla Società – riguardanti le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Conseguentemente si raccomanda il rispetto dei seguenti presidi di sicurezza:

- effettuare i controlli periodici previsti dalla legge per determinate tipologie di attrezzature, impianti o macchinari attraverso gli organismi pubblici o privati abilitati;
- vigilare sul mantenimento dei dispositivi di sicurezza e sul buono stato di attrezzature, macchine ed impianti;
- attuare tempestivi interventi manutentivi a seguito di segnalazioni di non conformità o guasti.

Si raccomanda altresì la presenza fisica dei manuali o delle istruzioni d'uso nelle immediate adiacenze degli impianti, attrezzature e strumentazioni in genere, ai fini di un'agevole consultazione da parte dei lavoratori.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

C. ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA: GESTIONE DELLE EMERGENZE, L'ATTIVITÀ DI LOTTA AGLI INCENDI E PRIMO SOCCORSO

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Attività di natura organizzativa: gestione delle emergenze, attività di lotta agli incendi e primo soccorso	Lesioni gravio gravissime e occorse ad un lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni il cui evento lesivo sia stato determinato dalla mancata attività di informazione, formazione e addestramento o dalla inadeguatezza delle misure di prevenzione e protezione. Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro determinate il decesso o una lesione grave o gravissima di un lavoratore.	3,4	3	2	20,4	MEDIO

La gestione delle emergenze comprende l'insieme degli interventi da attuare in caso di pericolo grave e immediato di danno a persone e cose. Il Datore di Lavoro ha individuato le modalità di gestione dell'emergenza, tenuto conto del documento di valutazione dei rischi, della localizzazione delle attività produttive e dei luoghi di lavoro.

Si raccomanda in particolare il rispetto e mantenimento delle seguenti fasi operative:

- designazione dei lavoratori, previa consultazione del RLS e del MC, incaricati della gestione dell'emergenza. Gli addetti, preventivamente formati ed addestrati, devono assicurare l'immediata reperibilità. Pertanto, ai fini della loro individuazione, occorre considerare la dislocazione nelle diverse sedi e turni di lavoro. L'elenco degli addetti deve essere comunicato ai lavoratori tramite affissione o altre modalità idonee;
- definizione delle misure organizzative e gestionali dell'emergenza (es. individuazione vie di fuga, punti di raccolta, procedure di evacuazione, diramazione allarme). I lavoratori devono essere informati sulle procedure di emergenza con planimetrie, indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio, nonché addestrati con esercitazioni a cadenza periodica e prove di evacuazione;

- redazione del Piano di emergenza.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- comunicazione in merito alla gestione delle emergenze con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti incaricati e preposti, del Piano di emergenza nonché delle attività di addestramento e delle esercitazioni svolte.

D. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Informazione, formazione e addestramento del personale in materia di sicurezza	Lesione gravio gravissima e occorse ad un lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni il cui evento lesivo sia stato determinato dalla mancata attività di informazione, formazione e addestramento o dalla inadeguatezza delle misure di prevenzione e protezione. Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro determinante il decesso o una lesione grave o gravissima di un lavoratore.	3,4	3	2	20,4	MEDIO

La Società cura la formazione dei lavoratori sia sugli aspetti principali del presente Modello sia sulla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008. Si raccomanda in particolare lo svolgimento di specifiche sessioni formative a cadenza periodica per tutti i soggetti sottoposti all'obbligo formativo come previsto dalla vigente normativa nonché in occasione dei seguenti eventi:

- revisione della valutazione dei rischi;
- modifiche legislative;
- nuove assunzioni;
- cambiamenti nelle mansioni, di attività o processi ovvero in caso di introduzione di nuove macchine, attrezzature, modalità operative, dispositivi di protezione ecc.;
- a seguito di infortuni.

Al fine di avere evidenza delle competenze professionali dei lavoratori la Società può sottoporre al termine della formazione questionari per verificare il grado di apprendimento nonché conservare la documentazione attinente all'attività formativa.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- comunicazione del piano della formazione programmata e attuata.

E. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	MEDIO
Sorveglianza sanitaria	Lesione grave o gravissima e occorse ad un lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni il cui evento lesivo sia stato determinato dalla mancata attività di sorveglianza sanitaria o dalla inadeguatezza delle misure di prevenzione e protezione. Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro determinante il decesso o una lesione grave o gravissima di un lavoratore.	3,4	3	2	20,4	

Il Datore di Lavoro ha nominato il Medico Competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41, D.lgs. n. 81/2008, verificandone il possesso dei titoli e delle competenze necessarie e fornendo allo stesso MC tutte le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- Comunicazione in merito all'attività di sorveglianza sanitaria eseguita dal Medico Competente.

F. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE E ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e istruzioni sulla sicurezza	Lesione grave o gravissima e occorse ad un lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni il cui evento lesivo sia stato determinato dalla mancata attività di informazione, formazione e addestramento o dalla inadeguatezza delle misure di prevenzione e protezione. Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro determinante il decesso o una lesione grave o gravissima di un lavoratore.	3,4	3	2	20,4	MEDIO

Il Datore di Lavoro deve curare un idoneo sistema di controllo sul rispetto delle istruzioni e delle procedure di sicurezza sul lavoro, vigilando sulla loro corretta attuazione con le modalità previste dal presente Modello. I compiti di vigilanza sono previsti a carico del Datore di Lavoro, del Dirigente e dei Preposti, secondo le rispettive competenze. L'eventuale delega di funzioni in materia di sicurezza di cui all'art. 16, D.lgs. n. 81/2008, conferita dal Datore di Lavoro ad un soggetto delegato, non esclude l'obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

G. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E GESTIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione	Lesione gravio gravissima e occorre ad un lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni il cui evento lesivo sia stato determinato dalla mancata attività di informazione, formazione e addestramento o dalla inadeguatezza delle misure di prevenzione e protezione. Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro determinante il decesso o una lesione grave o gravissima di un lavoratore.	3,4	3	2	20,4	MEDIO

Al Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, è fatto obbligo di rispettare il dettato normativo di cui all'art. 26 d.lgs. 81/08 e in particolare:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 d.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- ove previsto, elaborare un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto nonché coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- dare esecuzione e rispettare gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08.



Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

**5. REATI TRIBUTARI, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO,
AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI
CONTANTI - ARTT. 25-QUINQUIESDECIES; 25-OCTIES E 25-OCTIES.1 D.LGS.**

231/2001

REATO PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ILLECITA
<p align="center">Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p><i>Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</i></p> <p><i>Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p>
<p align="center">Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<p><i>Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</i></p> <p><i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</i></p> <p><i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i></p> <p><i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p> <p><i>Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture</i></p>

	<i>contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</i>
Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele	<i>Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.</i>
Art. 5 D. Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione	<i>Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00</i>
Art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<i>Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</i>
Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili	<i>Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</i>
Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione	<i>Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.</i>
Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	<i>Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Chiunque al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.</i>
Art. 648 c.p. Ricettazione	<i>Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare</i>

<p><i>Art. 648 bis c.p.</i> Riciclaggio</p>	<p><i>Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</i></p>
<p><i>Art. 648 ter c.p.</i> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>	<p><i>Chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto</i></p>
<p><i>Art. 648 ter.1 c.p.</i> Autoriciclaggio</p>	<p><i>Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative</i></p>
<p><i>Art. 493-ter c.p.</i> Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>	<p><i>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al periodo precedente, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</i></p>
<p><i>Art. 493-quater c.p.</i> Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>	<p><i>Chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.</i></p>
<p><i>Art. 640-ter c.p.</i> Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale</p>	<p><i>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, oppure produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; ovvero quando il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i></p>
<p><i>Art. 512-bis c.p.</i> Trasferimento fraudolento di valori</p>	<p><i>Chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter c.p.</i></p>

5.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

I reati di cui alla presente scheda, stante la peculiare natura economica, possono comunemente essere commessi nell'ambito dell'area amministrativa e nelle attività inerenti alla gestione di clienti, fornitori e partners. Conseguentemente, l'analisi dei processi aziendali in essere presso la Società ha permesso di evidenziare un profilo di rischio nei seguenti processi:

- A. Gestione amministrazione, contabilità e formazione del bilancio d'esercizio
- B. Gestione flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)

5.2. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO-REATO

La Società assicura che le attività inerenti alla gestione degli aspetti amministrativi e fiscali siano condotti in maniera corretta, trasparente e tracciabile, nel rispetto delle normative vigenti e applicabili alla medesima Società.

In particolare, l'analisi e l'interpretazione della normativa fiscale applicabile alla Società è attuata anche con il supporto di professionisti esterni al fine di garantire l'accuratezza e la completezza dei documenti e delle informazioni amministrativo-contabili utilizzati per il calcolo delle imposte e la presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione fiscale.

Ai fini di una concreta attuazione dei principi di cui sopra, la Società ad integrazione di quanto disposto nella Parte Speciale 3 del presente Modello, adotta i seguenti ulteriori protocolli da intendersi quali regole di condotta:

- la Società assicura il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio e antimafia con riferimento alle modalità di esecuzione dei pagamenti/incassi e delle transazioni finanziarie;
- l'istituzione di nuovi rapporti o la dismissione di rapporti in essere con istituti bancari o finanziari deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche sulla base delle motivazioni e/o indicazioni fornite dal Responsabile Amministrazione per gli aspetti di competenza. Le operazioni di giroconto, nonché la destinazione dei fondi contenuti nei conti correnti, la richiesta di fidi, fidejussioni ed altre operazioni anche di natura straordinaria devono essere opportunamente documentate, tracciate e disposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in accordo al sistema di deleghe conferite e nei limiti di spesa attribuiti;
- la registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie deve avvenire solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- l'ufficio amministrazione deve svolgere costanti verifiche sulla regolarità dei pagamenti, con particolare riferimento alla corrispondenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni nonché controlli sui flussi finanziari;
- l'ufficio amministrazione deve svolgere periodiche attività di riconciliazione bancaria e di monitoraggio conti provvedendo alla tempestiva comunicazione, ai soggetti interessati, di eventuali anomalie o discordanze riscontrate nonché per la definizione di opportune azioni correttive da attuare;
- le modalità di pagamento utilizzate devono essere solamente quelle consentite dalla normativa vigente atte a garantire la tracciabilità dell'operazione svolta, ovvero dell'importo, del mittente, del destinatario e della causale;

- non sono ammesse operazioni in contanti se non per il caso di pagamenti per piccola cassa e consentiti per spese minute di importo massimo nel rispetto dei limiti di legge. Il Responsabile Amministrazione effettua periodicamente un'attività di monitoraggio sulla giacenza/movimentazione della piccola cassa;
- è fatto divieto, a tutto personale avente potere di firma nella gestione dei conti correnti nonché avente accesso alla cassa contante, di appropriarsi in modo illecito, anche in via temporanea, del denaro della Società.

5.2.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LE MISURE A PROTEZIONE

Si riporta di seguito la valutazione del rischio per le attività sensibili elencate al punto 5.1, richiamando per ciascuna di esse le misure a protezione già esplicitate nella Parte Speciale 3. Reati Societari.

A. GESTIONE AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione amministrazione, contabilità e formazione del bilancio d'esercizio	Fatturazione attiva e/o passiva sostanzialmente inesistente, fittizia o alterata, preordinata al fine di manipolare i dati contabili e ottenere indebiti benefici ovvero la generazione di provviste extracontabili.	3,2	3	2	19,2	MEDIO

B. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI (CICLO ATTIVO E CICLO PASSIVO)

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestioni flussi finanziari (Ciclo attivo e ciclo passivo)	Ricezione o utilizzo di somme di denaro di cui sia successivamente accertata la provenienza illecita. Selezione di operatori non attendibili e instaurazione di rapporti a rischio riciclaggio. Stipulazione di contratti di acquisto di beni sotto costo perché provenienti da un illecito, con profitto per l'ente; stipulazione di contratti di acquisto di servizi inesistenti per il trasferimento di denaro di provenienza illecita; versamento quale corrispettivo ad un fornitore di somme di denaro provenienti da un delitto, al fine di occultarne la provenienza.	3,2	3	2	19,2	MEDIO

6. REATI AMBIENTALI - ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001

REATO PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ILLECITA
<p><i>Art. 452 bis c.p.</i> Inquinamento ambientale</p>	<p><i>Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i></p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p>
<p><i>Art. 452 quater c.p.</i> Disastro ambientale</p>	<p><i>Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</i></p>
<p><i>Art. 452 quinquies c.p.</i> Delitti colposi contro l'ambiente</p>	<p><i>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa.</i></p>
<p><i>Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006</i> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p>	<p><i>Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. I titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione dei divieti di legge. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.</i></p>
<p><i>Art. 258 D.Lgs. n.152/2006</i> Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p><i>I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto . . Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1 D.Lgs. n.152/2006.</i></p>
<p><i>Art. 3 L. 549/1993</i> Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.</p>	<p><i>La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</i></p>

6.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Tenendo conto che la Società non svolge attività industriale, la casistica dei reati ambientali potenzialmente configurabili riguarda prevalentemente la gestione dei rifiuti e la tutela dell'aria. In particolare, la Società produce rifiuti urbani conferiti al pubblico servizio di raccolta ed è iscritta nel

Registro Nazionale gas fluorurati ad effetto serra per l'attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smaltimento apparecchiature fisse, refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, tenuto da Ministero dell'Ambiente.

La Società è altresì soggetta alla presentazione annuale del Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD) nel quale vengono indicati le quantità e tipologie di rifiuti prodotti nonché i soggetti terzi abilitati per le operazioni di trasporto.

In ragione di quanto sopra le attività rilevanti in materia di tutela ambientale risultano essere le seguenti:

- A. Gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- B. Selezione e gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati al trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti;
- C. Attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smaltimento apparecchiature fisse, refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

6.2. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO-REATO

Al fine di presidiare le attività sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di tutela ambientale nonché a compiere con tempestività, regolarità e diligenza tutti gli adempimenti a cui la stessa è tenuta, anche mediante idonea attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Ai fini di una concreta attuazione dei principi di cui sopra la Società si impegna ad adottare i protocolli di seguito indicati per ogni attività sensibile individuata, da intendersi quali regole di condotta e alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello.

6.2.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LE MISURE A PROTEZIONE

In considerazione del fatto che le attività sensibili sopra elencate ai punti A. e B. sono tra loro trasversali e funzionali una all'altra vengono trattate congiuntamente.

A. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente	Non corretta gestione dei rifiuti prodotti. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti prodotti.	2,9	3	2	17,4	BASSO

B. SELEZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRASPORTO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI.

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Selezione e gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati al trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti	Conferimento di rifiuti prodotti dalla Società a soggetti non autorizzati alle attività di trasporto, recupero o smaltimento.	2,9	2,5	2	14,5	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- ciascun soggetto che opera presso la Società è tenuto a rispettare i criteri di differenziazione dei rifiuti nonché a porre in essere le condotte più opportune e finalizzate al rispetto delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti; pertanto, è fatto divieto di abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti
- nel caso di produzione e conferimento di rifiuti speciali/pericolosi, la Società deve adottare:
 - o le corrette modalità di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti,
 - o rispettare e attuare tutti gli adempimenti di legge attinenti alla predisposizione della modulistica e documentazione obbligatoria in genere (es. registri/formulari/MUD) prevista dalla normativa di riferimento;
 - o selezionare i fornitori (trasportatori, smaltitori, ecc.) in base al requisito del possesso dei titoli/autorizzazioni/iscrizioni ad albi abilitanti all'esercizio delle attività di gestione ambientale che la Società intende commissionare in base alla tipologia di rifiuto, conseguentemente è fatto divieto di conferire i rifiuti a fornitori o presso discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni. Si raccomanda la ricerca del fornitore anche tramite la consultazione degli elenchi delle imprese non soggette ad infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") istituite dalle prefetture territorialmente competenti. Per la gestione dei fornitori si richiama quanto disciplinato nella Parte Speciale 3 – Reati Societari;
- individuare i responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali i quali devono essere costantemente aggiornati e formati sulle normative in vigore;
- garantire la regolare tenuta e archiviazione, da parte della Segreteria Tecnica, dei registri di carico e scarico, unitamente ai formulari identificati dei rifiuti e al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale che devono essere compilati in modo accurato corretto e veritiero.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- comunicazioni sullo svolgimento di visite ispettive svolte da parte di enti/autorità di controllo e sugli eventuali rilievi emersi o prescrizioni impartite;
- comunicazioni su conferimento di poteri e deleghe in materia ambientale.

C. ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA O SMALTIMENTO APPARECCHIATURE FISSE, REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA, POMPE DI CALORE FISSE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA.

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smaltimento apparecchiature fisse, refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto	Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera nello svolgimento dell'attività di installazione, riparazione o manutenzione delle apparecchiature fisse, refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra	3,2	4	2	25,6	MEDIO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- garantire la regolare iscrizione nel Registro nazionale delle imprese certificate Gas Fluorurati curandone con tempestività e accuratezza il rinnovo;
- fornire la massima collaborazione agli enti preposti alle verifiche volte al mantenimento dell'iscrizione nel predetto Registro, ai quali deve essere fornita regolare documentazione e la strumentazione soggetta a taratura;
- garantire che gli operatori che eseguono le attività di installazione, riparazione, manutenzione e assistenza in genere siano adeguatamente formati e addestrati nonché dotati di opportuno patentino F-Gas e muniti di idonea strumentazione/apparecchiatura con marchio CE e conforme alla normativa di riferimento;
- garantire la corretta diffusione, applicazione e rispetto della procedura operativa di gestione e stoccaggio delle bombole a gas.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

7. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ARTT. 25-QUINQUIES; 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001

REATO PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ILLECITA
<p>Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>	<p><i>Chiunque:</i></p> <p>1) <i>recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i></p> <p>2) <i>utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i></p> <p><i>Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i></p> <p>1) <i>la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</i></p> <p>2) <i>la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i></p> <p>3) <i>la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i></p> <p>4) <i>la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i></p> <p><i>Costituiscono aggravante:</i></p> <p>1) <i>il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i></p> <p>2) <i>il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</i></p> <p>3) <i>l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</i></p>
<p>Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>	<p><i>Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.</i></p>

7.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento al delitto di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare, le aree considerate a maggior rischio sono:

- A. Selezione e assunzione del personale;
- B. Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

7.2. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO-REATO

Al fine di presidiare le attività sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente il CCNL applicabile nonché la normativa in materia di tutela dei rapporti di lavoro, assicurando che le condizioni di lavoro al proprio interno siano rispettose della dignità individuale e della legislazione vigente, altresì operando nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione di genere o specie.

Ai fini di una concreta attuazione dei principi di cui sopra la Società si impegna ad adottare i protocolli di seguito indicati per ogni attività sensibile individuata, da intendersi quali regole di condotta e alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello.

7.2.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LE MISURE A PROTEZIONE

A. SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Selezione e assunzione del personale	il datore di lavoro della Società che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o in condizioni di sfruttamento	3,5	2	2	14	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assumere, impiegare o comunque utilizzare personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- curare che siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compti assegnati.
- rispettare le condizioni del CCNL di riferimento in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie nonché retribuzione minima, pertanto è

fatto divieto di:

- o assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc;
 - o corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - o violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - o sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - o siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - o in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
 - monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi, mediante l'adozione di uno scadenziario e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno 4 mesi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

B. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E GESTIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO	gravità	frequenza	rilevabilità	Fattore di Rischio	
Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione	L'utilizzo di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno	3,5	2	2	14	BASSO

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare i seguenti protocolli:

- nella gestione dei rapporti con i fornitori, in particolare nei contratti d'appalto, d'opera e somministrazione, la Società deve proporre l'introduzione nei contratti di clausole che

prevedano l'impegno del fornitore al rispetto della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società nonché una dichiarazione che alle proprie dipendenze è assunto personale con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente, con la previsione di cause di risoluzione del contratto in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, attraverso, ad esempio, la richiesta di visure, autocertificazione antimafia, DURC, carichi pendenti e ogni altra informazione utile circa altri committenti e simili;
- procedere alla selezione del fornitore attraverso il confronto, ove possibile, di più offerte;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- verificare anche mediante sopralluoghi nei cantieri del rispetto della normativa e delle corrette condizioni di lavoro da parte delle imprese appaltatrici, nell'esecuzione dei lavori e opere affidate o appaltate.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

8. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - ART. 24-TER D.LGS. 231/2001

REATO PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ILLECITA
<p>Articolo 416 c.p. Associazione per delinquere Articolo 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p>	<p><i>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p>

Seppur il coinvolgimento della Società con i reati di associazione per delinquere, sia di diritto comune sia nelle forme speciali (es. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; scambio elettorale politico-mafioso), appaia di scarsa probabilità, la natura peculiare del reato che potenzialmente potrebbe insidiarsi nei principali processi aziendali sopra mappati ne impone una valutazione.

Si richiamano pertanto i principi di condotta e i protocolli indicati nel presente documento i quali, unitamente allo scrupoloso rispetto del Codice Etico adottato dalla Società, si ritiene possano costituire un presidio idoneo alla generale prevenzione dei reati di cui alla presente scheda.

